



**News n. 16 del 21 febbraio 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Alla Corte costituzionale i requisiti minimi per partecipare al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato.

T.a.r. per il Lazio, sez. I quater, ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1310 – Pres. Anastasi, Est. Aragno

Polizia di Stato – Avanzamento – Concorso per vice ispettori – Requisiti – Anzianità minima di servizio – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva; e ciò in relazione agli artt. 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione, nonché ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.
(1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per il Lazio ha sollevato q.l.c. – per contrasto con gli artt. 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, Cost. – dell'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui esso individua per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice ispettore.

II. – L'incidente di costituzionalità è stato sollevato nell'ambito di un giudizio proposto da due agenti della Polizia di Stato in servizio dal 28 novembre 2021, che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani, nonostante non fossero in possesso del requisito previsto dalla clausola del bando (di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), riprodotto delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del d.m. 13 luglio 2018, n. 103, e dell'art. 27-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che, in deroga al limite d'età fissato in via generale

per tutti i candidati (“non aver compiuto il 28° anno di età”), ammette alla selezione il personale appartenente alla Polizia di Stato “con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando” e stabilisce un diverso limite di età (33 anni) per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno. Ciò sul presupposto che entrambi i ricorrenti hanno superato il 28° anno di età, ma non hanno ancora maturato tre anni di anzianità di servizio.

I ricorrenti hanno contestato il requisito di anzianità richiesto per il personale già appartenente alla Polizia di Stato per contrasto con l'art. 3, comma 6, della l. 15 maggio 1997, n. 127, con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e con gli artt. 21 della Carta di Nizza e 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – T.F.U.E., ritenuto “ingiustificato e discriminatorio” se confrontato con i diversi requisiti di accesso del personale civile del medesimo dicastero, al quale si concede un limite di età più alto (33 anni) ma non si richiede nessun periodo minimo di servizio. Gli agenti denunciano, quindi, l'irragionevolezza della previsione siccome idonea a determinare un'arbitraria disparità di trattamento tra funzionari incardinati nello stesso Ministero, avvantaggiando, tramite un innalzamento del limite di età e la mancanza di qualsiasi requisito di anzianità, i funzionari civili e penalizzando, invece, senza alcuna ragione gli operatori della Polizia di Stato, ai quali è richiesta un'anzianità minima, pur svolgendo funzioni più affini a quelle tipiche della qualifica messa a concorso;

III. – L'iter argomentativo del giudice rimettente si è così articolato:

- a) quanto alla rilevanza della questione, sia la norma regolamentare – l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 – sia quella dell'atto amministrativo generale impugnato – l'art. 3, comma 1, lett. d), del bando di concorso – mutuano il requisito per la partecipazione al concorso per vice ispettori della Polizia di Stato previsto per gli “interni” – l'anzianità di servizio almeno triennale nell'amministrazione – dall'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. 335 del 1982, del quale, considerata l'univoca formulazione letterale, che subordina la partecipazione al concorso da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato al possesso di uno specifico requisito (“...almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso...”), non è possibile fare applicazione in senso conforme al dettato costituzionale (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356, in Foro it. 1997, I, 1306);
- b) secondo il T.a.r. del Lazio, il conflitto dell'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. 335 del 1982 con il principio di uguaglianza e quello del pubblico concorso, radicati negli artt. 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione si presenta “non manifestamente infondato”, ai sensi del medesimo art. 23 della l. n. 87 del 1953;
 - b1) la disposizione, nella parte in cui limita la partecipazione degli appartenenti alla Polizia di Stato al concorso pubblico per vice ispettori, esigendo la maturazione di una anzianità minima di servizio di tre anni, sembra, infatti, imporre al personale interno all'amministrazione della pubblica sicurezza il rispetto di una condizione di accesso alla procedura concorsuale discriminatoria rispetto ai candidati che provengono dai ruoli civili del medesimo dicastero, non necessaria alle finalità della selezione e non giustificata da apprezzabili ragioni di tutela di contrapposti interessi di

rango pari a quello all'evidenza sacrificato, costituito dall'esigenza di garantire la massima partecipazione possibile ai concorsi pubblici;

b2) la giurisprudenza costituzionale in proposito ha affermato che "il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97, comma 4, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione", purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta (cfr. Corte cost., 19 maggio 2017, n. 113, in *Foro it.* 2017, I, 2218, punto 2.3 del considerato in diritto; in precedenza, sentenze 1 luglio 2013, n. 167, in *Foro it.* 2014, I, 1385, con nota di RICCI; 23 novembre 2011, n. 310, in *Giur. costit.*, 2011, 4328, con nota di DAL CANTO; 15 giugno 2011, n. 189, in *Foro it.*, 2011, I, 2891 e 18 febbraio 2011, n. 52, in *Foro it. Rep.*, 2011, *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*, n. 363).

La valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo, se può giustificare il consolidamento delle stesse in deroga al principio del pubblico concorso, può, a maggior ragione, incidere sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore... [purchè nel] rispetto del "limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a." (cfr. Corte cost. 21 dicembre 2020, n. 275, in *Foro it.* 2021, I, 1873; 7 maggio 2004, n. 136, in *Foro it.* 2004, I, 1982; 6 aprile 1998, n. 99, in *Foro it.* 1998, I, 1733 23 febbraio 1994, n. 51, in *Foro it.* 1994, I, 2596, punto 2 del considerato in diritto);

b3) i requisiti di partecipazione hanno la finalità di orientare la selezione verso le professionalità ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dell'amministrazione procedente mediante "sbarramenti" che restringono *ex ante* la platea dei possibili candidati, comprimendo, in ogni caso, le potenzialità del concorso pubblico;

b4) il concorso pubblico è "meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione" (cfr. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 205, in *Foro it.* 2005, I, 37), cioè al principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, primo comma, Cost.;

b5) esso, inoltre, garantisce il rispetto del principio di imparzialità, enunciato dall'art. 97 e sviluppato dall'art. 98 Cost. Sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, "il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione" (cfr. Corte cost., 4 novembre 2009, n. 293, in *Foro it.* 2010, I, 387; 15 ottobre 1990, n. 453, in *Foro it.* 1991, I, 395, con nota di CARIOLA);

c) in relazione ai profili di illegittimità rilevati a carico dell'art. 27-bis, comma 2, d.P.R. 335 del 1982, in primo luogo, l'introduzione del requisito costituito dal raggiungimento di un'anzianità minima di servizio per la partecipazione anche all'aliquota di posti non riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del bando di concorso, quale filtro idoneo a ritardare qualsiasi

forma di accesso del personale interno al ruolo degli ispettori, appare idoneo a violare il principio di ragionevolezza intrinseca, in quanto, contraddicendo l'obiettivo del reclutamento dei più giovani per l'esercizio delle funzioni, comunque operative, degli ispettori della Polizia di Stato, pure perseguito da altre disposizioni volte a favorire proprio l'innesto nelle amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di forza-lavoro particolarmente efficiente dal punto di vista fisico, "la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua *ratio*" (Corte cost., 20 febbraio 1997, n. 43, in *Foro it.* 1997, I, 984);

c1) più volte la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della scelta legislativa di stabilire limiti di età per l'accesso a determinate professioni, precisando che "la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977), e ciò vale anche per i limiti di età, soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessità del tipo di azienda (sia pubblica che privata)" (Corte cost., 24 maggio 2000, n. 160, in *Foro it. Rep.* 2000, *Ferrovie, tramvie e filovie*, n. 37);

c2) la pretesa anzianità "minima" per la partecipazione al concorso nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato evidenzia un elemento di incoerenza nella legislazione sul reclutamento nelle forze di polizia, tesa, invece, nel suo complesso, a promuovere un ricambio generazionale all'interno di tali amministrazioni;

d) sotto altro profilo, la disposizione in esame appare determinare, altresì, disparità di trattamento e conseguente violazione del principio di uguaglianza tra gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza interessati ad accedere al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e altri candidati al medesimo concorso o a concorsi consimili, che possono assurgere a *tertium comparationis*;

d1) la denunciata disparità si realizza rispetto agli appartenenti ai ruoli civili del Ministero dell'Interno, ai quali è concesso, in armonia con l'ordito normativo, di partecipare al concorso per ispettori della Polizia di Stato fino a 33 anni, senza alcuna pregressa esperienza nell'amministrazione della pubblica sicurezza;

d2) inoltre l'ondivaga conformazione dei requisiti a seconda della diversa "estrazione" dei candidati disvela un'ambiguità di fondo nella ricerca del profilo professionale ricercato, tradendo, così, "una carenza di "causa" o "ragione" della disciplina introdotta..., proprio perché fondata sulla "irragionevole" e per ciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce... per differenziare il trattamento di situazioni analoghe" (Corte cost., 28 marzo 1996, n. 89, in *Foro it. Rep.* 1996, *Misure cautelari personali*, n. 315);

e) un ulteriore profilo di disparità di trattamento (o comunque di irragionevolezza della disposizione) si rinviene dal confronto della disciplina per l'accesso al ruolo di ispettore con quella per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

- f) all'esito della ricognizione sistematica della disciplina per l'accesso a qualifiche comparabili di altre amministrazioni, che sembra dimostrare il possibile errore in cui è caduto il legislatore nella formulazione dell'art. 27-bis del d.P.R. 335 del 1982, si osserva infine che la disposizione in parola appare una parziale "duplicazione" del requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi "interni" per la nomina a vice ispettore, in quanto l'art. 27, comma 1, lett. b, del d.P.R. 335 del 1982 prevede che una parte dei posti disponibili siano coperti mediante concorso interno per titoli ed esami "riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni";
- g) sussiste anche il dubbio di una "irragionevole omologazione di situazioni diverse" (cfr. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 264, in *Foro it.* 2006, I, 2666; 12 gennaio 2000, n. 5 in *Foro it.* 2001, I, 1494;) e, quindi, di un ulteriore profilo di violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;
- h) in conclusione, secondo il T.a.r. per il Lazio, l'art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. 335 del 1982, nella parte in cui fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori:
- viola il principio del concorso pubblico di cui agli artt. 51, comma 1, e 97, comma 4, Cost., e quelli di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto introduce un requisito – quello dell'anzianità di servizio – che limita la partecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato senza che tale restrizione appaia giustificata da un ragionevole motivo;
 - viola i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. ed è affetto da irragionevolezza intrinseca, in quanto impone al personale interno della Polizia di Stato una dilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce l'alimentazione del ruolo con personale più anziano, in contrasto con il generale abbassamento dei limiti di età per i ruoli operativi delle forze di polizia; - determina un'irragionevole disparità di trattamento, ancora una volta in violazione dell'art. 3 Cost., tra il personale interno della Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del Ministero dell'Interno, subordinando il rispettivo accesso alla qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei tendenzialmente a favorire i secondi, perché consente a questi di fare ingresso nel ruolo con una minore età anagrafica e, conseguentemente, di disporre di un più ampio orizzonte temporale di permanenza all'interno dello stesso;
 - viola il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., in quanto delinea un percorso di accesso alla qualifica di vice ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in parte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la diversità che intercorre tra le due tipologie di procedura selettiva.

IV. – Per completezza si segnala:

- i) sul limite di età per reclutamento Polizia di Stato, si vedano anche:
- il) Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 1030, che, anche dopo la pronuncia della Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, Ric., C-304/21, – chiamata a decidere sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa che fissa in 30 anni il limite massimo di età per l'accesso

alla carriera di commissario della Polizia di Stato – ha ritenuto che la scelta del legislatore di imporre il limite di età di 28 anni per l'accesso al ruolo degli ispettori di polizia va ritenuta conforme ai principi eurounitari e costituzionali. La Corte di giustizia UE (vedi *infra* § i3) aveva, infatti, demandato al giudice del rinvio la valutazione in concreto della ragionevolezza e proporzionalità della scelta adottata, avuto riguardo alla specificità del singolo profilo professionale messo a concorso, e nel caso di specie la durata delle procedure selettive in ragione del numero dei partecipanti, ma soprattutto la lunghezza del percorso formativo prima di addivenire alla effettività delle funzioni e la natura prevalentemente operativa delle stesse portano ad escludere una situazione discriminatoria ovvero a giustificarla;

i2) Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 262 (oggetto della News UM n. 69 del 19 maggio 2023 nonché in *Foro it.*, 2023, I, 387) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 31 d.lgs. n. 334 del 2000 – poiché violativo dei parametri di ragionevolezza e non arbitrarietà, espressione dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui detta disposizione prevede il limite di età di trenta anni per l'accesso al ruolo degli psicologi della Polizia di Stato. Anche in tale vicenda (come in quella in esame) il Consiglio di Stato aveva dubitato della conformità della disciplina all'art. 3, comma 1, Cost. e ai correlati principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato di situazioni diverse;

i3) Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, C-304/21 (oggetto della News UM n. 115 del 27 dicembre 2022 nonché in *Foro it.*, 2022, IV, 569), secondo cui che non è compatibile con la direttiva n. 2000/78/CE (e, segnatamente, con gli artt. art. 2, par. 2; 4, par. 1; 6, par.1), la disciplina interna delle procedure per il reclutamento dei commissari della Polizia di Stato che prevede il limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione al relativo concorso, quando le funzioni effettivamente esercitate dai commissari di polizia:

a) non richiedano capacità fisiche particolari;

b) oppure, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, imponga un requisito sproporzionato.

Nel caso di specie la Corte di Lussemburgo ha osservato che i limiti di età per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato devono essere rapportati alle funzioni effettivamente esercitate, al fine di evitare l'introduzione di requisiti sproporzionati rispetto agli obiettivi;

i4) Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, C-569/21 (oggetto della News UM n. 81 del 14 giugno 2023), che ha dichiarato non conforme all'ordinamento eurounitario e, segnatamente, a diverse disposizioni della direttiva n. 2000/78/CE cit. lette alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, la disciplina contenuta nell'art. 31 del d.lgs. n. 334 del 2000 nella parte in cui prevede il limite d'età di trenta anni per l'accesso al ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato.

Anche in questa ipotesi (come in quella che riguardava il ruolo dei commissari) la Corte di giustizia ha ritenuto che una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia non può essere considerata come necessaria al fine di garantire agli psicologi interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, comma 2, lettera c), della già citata direttiva n. 2000/78/CE, dal momento che le loro funzioni non comportano compiti impegnativi sul piano fisico che psicologi assunti a un'età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo.

